

COMUNE DI CREMONA

**Schema di convenzione triennale per l'attivazione di cantieri didattici
manutentivi e conservativi di formazione professionale presso il Museo
Cambonino**

TRA

- il Comune di Cremona (di seguito "Comune") rappresentato dalla Dott.ssa Maria Chiara Bondioni, nata a il (C.F.), domiciliata per la carica in Cremona, in piazza del Comune n. 8, (C.F. 00297960197), la quale interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI CREMONA, con sede in piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197), nella sua qualità di Direttore del Settore Cultura e Turismo, autorizzato alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento di conferma degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente Comunale fino a scadenza del mandato amministrativo 2024/2029, P.G. 76508 del 23 settembre 2024

E

- l'Ente Scuola Edile Cremonese – CPT, (di seguito "Scuola") con sede legale in Cremona, Via delle Vigne n.184 (codice fiscale 80012010197, P. IVA 01265280196) rappresentato, per la firma del presente atto, da Eugenio Villa, Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante dell'Ente

Congiuntamente anche le "Parti"

PREMESSO che:

- recenti collaborazioni tra il Comune di Cremona e l'Ente Scuola Edile Cremonese CPT presso il Museo Cambonino:

a) hanno permesso una conoscenza reciproca tra le parti

b) hanno rappresentato una proficua esperienza formativa per i suddetti alunni

c) hanno consentito di individuare una serie di interventi utili per la manutenzione e la conservazione di alcuni ambienti all'interno del Museo mediante l'approvazione di un accordo pluriennale che consentirebbe alla scuola un'adeguata programmazione didattica e al Museo Cambonino un'opportuna pianificazione degli interventi necessari, ampliando il rapporto avviato - in base a quanto sopra citato è stata maturata la scelta di ampliare la collaborazione avviata

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

La convenzione regola i rapporti fra il Comune e la Scuola per l'attivazione di cantieri didattici e formativi finalizzati alla manutenzione e conservazione di alcuni ambienti all'interno del Museo

ART. 2

Il Comune, in accordo con la scuola, individuerà le azioni che possano essere ricondotte nell'ambito della attività didattica e di formazione professionale della Scuola.

La programmazione delle azioni verrà definita congiuntamente tra le Parti.

ART. 3

Le attività concordate saranno eseguite dalla Scuola, rispettando la vigente normativa in materia di lavoro dei minori.

La Scuola esonera il Comune da qualsiasi incombenza e responsabilità inerente agli aspetti normativi del lavoro nei cantieri che verranno attuati relativamente agli operatori dipendenti della Scuola stessa.

La gestione della sicurezza di tale cantiere, in assenza di altre imprese o lavoratori

autonomi che renderebbero necessaria la figura del Coordinatore per la Sicurezza, sarà a carico della Scuola.

ART. 4

Il cantiere sarà attuato previa programmazione e verifica di compatibilità con l'andamento dei tempi scolastici nonché l'acquisizione, da parte del Comune e della Soprintendenza, degli eventuali necessari atti autorizzativi di qualsiasi natura e la predisposizione di tutti gli eventuali elaborati grafici ed alfanumerici necessari per lo svolgimento degli interventi previsti.

L'esecuzione dei lavori potrà avvenire solamente:

- in presenza della documentazione prescritta dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare da quella inerente i cantieri temporanei (titolo IV del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ed allegati) compresa la nomina delle figure previste dalle norme sopra indicate;

- in presenza di tutti gli attrezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori il cui reperimento e fornitura in cantiere resterà di competenza della Scuola fatte salve situazioni particolari che necessitano di particolari approfondimenti che saranno definiti nel momento della programmazione dei cantieri (come ad esempio la necessità di ricorrere all'utilizzo di ponteggi o di macchinari particolari);

- in presenza di tutte le dotazioni (D.P.I. che la Scuola dovrà fornire agli allievi impegnati nei cantieri didattici e formativi) previste dal già citato D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di protezione individuale dei lavoratori durante lo svolgimento dei lavori;

- in presenza di tutti i materiali necessari all'esecuzione dei lavori;

- la Scuola dichiara di manlevare il Comune da ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori, compresi eventuali risarcimenti danni

ART. 5

La Scuola potrà far accedere ai cantieri didattici e formativi tutti gli allievi (anche quelli di età inferiore ad anni 16) che ritiene idonei all'attività didattica e formativa che i lavori comporteranno, essendo i cantieri stessi da non considerarsi attività professionale.

Per questo motivo i tempi programmati e concordati tra le Parti per la realizzazione dei lavori dovranno tenere conto dei limiti legati alla natura didattica dell'attività stessa; i risultati attesi saranno concordati tra Direzione Lavori e referenti della Scuola e dagli stessi monitorati in corso d'opera.

ART. 6

La Scuola si impegna ad assicurare tutti gli allievi e gli istruttori coinvolti per tutta la durata dell'attività didattica e formativa svolta nei cantieri concordati con le seguenti polizze attive:

Infortuni sul lavoro, premio ordinario allievi: INAIL – Posizione n. 24738545/84

Infortuni sul lavoro, premio speciale assicurativo per formazione in ambienti di lavoro: INAIL – Posizione n. 092966863

Infortuni: HDI ASSICURAZIONI SPA – Polizza n. 801326521

Responsabilità Civile: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA – Polizza n. 1/64484/65/198433665

ART. 7

Per le lavorazioni che richiedono la presenza di allievi in orario extrascolastico devono essere previste forme di rimborso dell'attività di tutoraggio che resta in capo alla Scuola.

ART. 8

Il presente accordo ha durata dal 10 ottobre 2024 al 10 giugno 2027,

compatibilmente con il calendario didattico della Scuola.

ART. 9

Eventuali controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stesse anche indirettamente connesse saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria, il foro competente è quello di Cremona.

ART. 10

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico del Comune. L'imposta di bollo è stata assolta con i seguenti contrassegni: identificativo n. e n.

Cremona,

Fatto, letto e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CREMONA

Il Dirigente del Settore Cultura e Turismo – Dott.ssa Maria Chiara Bondioni

PER LA SCUOLA

Il Legale Rappresentante – Geom. Eugenio Villa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.